

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DEI NOMINATIVI DISPONIBILI A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Articolo 1 - Dichiarazione di disponibilità

I Colleghi che intendono rendersi disponibili ad essere inclusi negli elenchi dei nominativi per le terne richieste dai Comuni per la nomina di Commissario rappresentante dell'Ordine degli Architetti nelle Commissioni tecnico-Consultive dei comuni della Provincia di Pistoia debbono segnalarlo per iscritto alla Segreteria dell'Ordine, (allegato "A" al presente Regolamento) specificando a quali Comuni ed a quale tipo di Commissione va estesa la loro disponibilità.

Con la stessa procedura i Colleghi dovranno segnalare eventuali variazioni alla disponibilità.

La richiesta di inserimento negli elenchi di cui al successivo articolo dovrà essere accompagnata dal Mansionario (allegato "B" al presente Regolamento), sottoscritto dal Collega richiedente.

Qualora lo ritenga opportuno il Collega potrà accompagnare la richiesta con un sintetico "curriculum" professionale.

Potranno essere inclusi negli elenchi per le commissioni Edilizie e Urbanistiche solo gli iscritti che disporranno di adeguata esperienza professionale nel settore edilizio e urbanistico, attestata da almeno 2 anni di iscrizione all'Albo per le Commissioni dei Comuni fino a 10.000 abitanti e 5 anni per i comuni oltre 10.000 abitanti; per quanto riguarda gli elenchi per le commissioni del Paesaggio saranno invece 5 gli anni di iscrizione richiesti oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale. Gli iscritti non possono a nessun titolo rappresentare l'Ordine professionale in seno a Commissioni Comunali Edilizie ed Urbanistiche se non nominati con la procedura prevista dall'art. 4 del presente Regolamento.

L'iscritto potrà partecipare, in qualità di "Commissario", ad una e una sola Commissione consultiva contemporaneamente. Al momento della nomina dovrà darne

comunicazione all'Ordine tramite PEC, fax o comunicazione scritta raccomandata così come dovrà comunicare la scadenza del proprio mandato.

Gli iscritti presenti nelle Commissioni Edilizie, Commissioni Urbanistiche e Commissioni Edilizie del Paesaggio a titolo diverso da quello di rappresentante dell'Ordine degli Architetti, dovranno comunque attenersi scrupolosamente alle norme di deontologia professionale in particolare al titolo I art. 1, titolo II - art. i da 2 a 9 e titolo III art. i 18, 19 e 21.

Articolo 2 - Formazione degli elenchi.

Ogni quadriennio e ordinariamente entro tre mesi dalla sua elezione il Consiglio dell'Ordine richiede agli iscritti tramite apposito questionario, la disponibilità di cui al precedente articolo.

Sulla base delle disponibilità pervenute viene formato un elenco dei nominativi organizzato per comune al quale il Consiglio attingerà per fornire le terne richieste.

Gli elenchi potranno essere aggiornati e variati in qualsiasi momento su richiesta scritta dei Colleghi interessati.

Gli elenchi conterranno nota delle precedenti partecipazioni a Commissioni Edilizie, Commissioni Urbanistiche e Commissioni Edilizie del Paesaggio o altro organismo consultivo comunale al quale abbia partecipato a titolo di Commissario rappresentante dell'Ordine degli Architetti.

Articolo 3 - Motivi di incompatibilità

Non possono essere designati a far parte delle terne i Colleghi:

- che siano stati colpiti da provvedimenti o sanzioni disciplinari comminati in via definitiva nel corso degli ultimi cinque anni, a far data dalla richiesta;
- che non siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Ordine professionale;
- il cui nome sia stato richiesto o sollecitato da parte del Comune per il quale è richiesta la terna;
- che abbiano fatto parte a qualsiasi titolo, nel periodo immediatamente precedente, della Commissione per la quale viene richiesta la terna;
- che non intendano sottoscrivere il Mansionario allegato "A" al presente regolamento o siano stati richiamati per mancata osservanza dello stesso.

- che non abbiano redatto, alla fine del mandato precedente, la relazione conclusiva sull'operato della Commissione e sulle determinazioni più significative assunte durante i lavori della stessa. La mancata presentazione della relazione di fine mandato, comporterà la convocazione da parte del Consiglio dell'Ordine e l'esclusione dall'elenco per i successivi tre anni.
- che nominati nella terna inviata all'ente che ne ha fatto richiesta dichiarino la propria impossibilità a farne parte senza giustificato motivo oppure non risponda perentoriamente a richieste o convocazioni ufficiali da parte dell'ente stesso. Al verificarsi di tali condizioni l'iscritto sarà escluso per una durata di tre anni dalla possibilità di far parte di altre rose di nominativi in altri enti territoriali della provincia di Pistoia.
- che pur nominati commissari non rispondono alle convocazioni ufficiali del Consiglio dell'Ordine in merito all'incarico delle C.E., C.U. o C. del PA

Articolo 4 - Criteri di designazione.

Il Consiglio dell'Ordine, quando venga richiesto da parte di una Amministrazione comunale di designare una rosa di nominativi (di norma una terna), sceglie negli elenchi di cui al precedente art. 2, i nomi dei Colleghi da designare che, a suo giudizio, ritenga più idonei per competenza, impegno ed autonomia, a rappresentare l'Ordine degli Architetti nella Commissione.

Nel rispetto delle regole di cui sopra il Consiglio curerà di attuare nelle nomine il principio della rotazione in funzione dei criteri preferenziali di seguito descritti ÷

- a) non aver mai fatto parte di terne inviate ai Comuni per la nomina nelle Commissioni tecnico-Consultive, anche se non nominato commissario. Nel caso in cui non sia possibile reperire, all'interno degli elenchi, nominativi che abbiano tale requisito dovrà essere data preferenza ai candidati che siano stati ternati il minor numero di volte;
- b) non aver mai fatto parte di precedenti commissioni tecnico-Consultive. Nel caso in cui non sia possibile reperire nominativi che abbiano tale requisito sarà data preferenza ai candidati che abbiano partecipato al minor numero di commissioni consultive;
- c) l'aver assiduamente partecipato alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Ordine professionale nei **10 anni** precedenti alla formazione dell'elenco di nominativi di cui

- all'art. 2. Tale requisito sarà di norma aggiornato contestualmente alla formazione di ogni elenco di nominativi, da redigersi nei tempi e nei modi riportati agli art. 1 e 2;
- d) il contributo dato alle attività dell'Ordine attraverso la partecipazione proficua e continuativa alle commissioni interne dell'Ordine. Tale valutazione sarà fatta su base annuale ed a giudizio del coordinatore di ogni singola commissione.
 - e) il non aver rifiutato designazioni, senza giustificato motivo negli ultimi tre anni;
 - f) non essere mai stato escluso colpevolmente dall'elenco per la formazione delle terne.

Art. 5 - Validità del Regolamento e normativa transitoria

Il presente Regolamento annulla e sostituisce quelli sino ad oggi emanati ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla data della sua deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine.

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continueranno ad utilizzarsi gli elenchi formati ai sensi dell'art. 2. aggiornati alla data di deliberazione del medesimo da parte del Consiglio dell'Ordine.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento gli elenchi di cui al comma precedente perderanno efficacia.

A partire dalla deliberazione del presente Regolamento da parte del Consiglio dell'Ordine gli iscritti potranno rendersi disponibili nelle forme di cui all'art. 1 ad essere inclusi nei nuovi elenchi formati ai sensi dell'art. 2.

Gli elenchi di cui al comma precedente acquisteranno efficacia con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

**FORMAZIONE ELENCHI DISPONIBILITÀ ALLA NOMINA DI COMMISSARIO
RAPPRESENTANTE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
NELLE COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**

Il sottoscritto Arch. iscritto all'Albo degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Pistoia con matr. n.

DESIDERA ESSERE CHIAMATO A FAR PARTE DI :

- Commissioni Consultive Urbanistiche dei Comuni
 Commissioni Consultive Edilizie dei Comuni

se sì, barrare i Comuni che interessano:

- ABETONE
 AGLIANA
 BUGGIANO
 CHIESINA UZZANESE
 CUTIGLIANO
 LAMPORECCHIO
 LARCIANO
 MARLIANA
 MASSA E COZZILE
 MONSUMMANO
 MONTALE
 MONTECATINI
 PESCIA
 PIEVE A NIEVOLE
 PISTOIA
 PITEGLIO
 PONTE BUGGIANESE
 QUARRATA
 SAMBUCA PISTOIESE
 SAN MARCELLO PISTOIESE
 SERRAVALLE PISTOIESE
 UZZANO

DESIDERA ESSERE INCLUSO FRA I DISPONIBILI PER COLLAUDI STATICI

Legge n. 1086/71

(interessa solo coloro che hanno almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Albo professionale)

DESIDERA ESSERE CHIAMATO A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI PER IL PAESAGGIO -

Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005 e succ. mod. e int.

(interessa solo coloro che hanno **almeno 5 anni** di anzianità di iscrizione all'Albo professionale o che sono
in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale)

data

firma

.....

MANSIONARIO DELL'ARCHITETTO DELEGATO DALL'ORDINE NELLE COMMISSIONI TECNICO-CONSULTIVE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Il sottoscritto dott. Arch..... iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pistoia col n°..... nominato nella Commissione del Comune di si impegna a accettare il presente mansionario e di sottoscriverlo per accettazione.

Natura del mansionario e relazioni con l'Ordine

Gli Architetti nominati nelle Commissioni tecnico-consultive e scelti nelle terne fornite dall'Ordine, con la sottoscrizione del presente mansionario assumono il ruolo di delegati dell'Ordine stesso e pertanto sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

L'architetto delegato svolgerà il suo compito in piena autonomia, riferendo al Consiglio dell'Ordine sulle problematiche incontrate nello svolgimento della sua funzione quando lo riterrà necessario o verrà interpellato e comunque alla fine del suo mandato presenterà una relazione sul lavoro svolto, che potrà essere consultata dal suo successore nella delega.

1.01 - Obbligo di frequenza. La richiesta e l'accettazione del ruolo di membro di Commissione comporta la presenza a tutte le riunioni della stessa, salvo giustificati motivi.

I colleghi architetti che per qualsiasi ragione non siano più in grado di garantire l'assidua frequenza nelle commissioni sono invitati a dimettersi.

Nei riguardi degli inadempienti potranno essere assunti dall'Ordine provvedimenti di richiamo, revoca e sostituzione.

1.03 - Competenze professionali. L'Architetto, quale delegato dell'Ordine, è tenuto a segnalare al Consiglio tutti i casi di progetti firmati da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze dei quali venga a conoscenza e che costituiscano violazione delle leggi sulle competenze professionali.

In particolare dovranno essere segnalati i casi in cui sui progetti esaminati la firma dell'architetto compaia abbinata a quella di professionisti aventi diversa competenza, il che è consentito soltanto quando nel progetto venga esplicitamente indicato il ruolo svolto nel progetto dai diversi professionisti, ovviamente nell'ambito delle rispettive competenze professionali

Al fine di dare certezza ai propri delegati l'Ordine predisporrà un documento che definisce le competenze professionali di ciascuna categoria professionale.

1.04 Tutela del decoro della categoria. L'architetto delegato è tenuto a segnalare al Presidente dell'Ordine tutti i casi in cui si ravvisino nel comportamento di architetti si ravvisino atteggiamenti scorretti e di mancato rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi dei colleghi, e dei professionisti iscritti in altri Ordini o Collegi, ma anche dei committenti e di terzi in generale.

La presentazione da parte di architetti di progetti largamente incompleti o rappresentati in modo sciatto, non documentati, o basati su rilievi e rappresentazioni dello stato di fatto inattendibili, costituisce lesione del decoro professionale della categoria.

I giudizi espressi in commissione dall'architetto delegato sull'opera e la persona dei progettisti, siano essi architetti o altri professionisti, dovranno sempre essere strettamente funzionali al progetto presentato e alla necessità di proporre o meno l'approvazione.

1.4 Provvedimenti disciplinari. Nei confronti degli Architetti delegati che abbiano violato i doveri di cui ai punti precedenti, il Consiglio dell'Ordine, ai sensi del R.D. 23/10/25, n. 2537 sul regolamento professionale, potrà aprire procedimento disciplinare.

2. NORME DI RIFERIMENTO PER L'ARCHITETTO MEMBRO DI COMMISSIONE

L'Architetto, quale delegato dell'Ordine nella commissione tecnico-consultiva è tenuto a:

2.01 Controllare che durante la riunione sussista sempre il numero legale previsto dal regolamento edilizio del rispettivo Comune, rifiutandosi di accettare che commissari assenti vengano dati presenti, anche se con il loro consenso. I pareri espressi da commissioni non composte da numero legale non sono validi, sono annullabili e comportano responsabilità penali.

2.02 Richiedere che i progetti vengano sottoposti all'esame della commissione rispettando la successione crono-temporale di presentazione (data di deposito della pratica presso l'ufficio protocollo del Comune) o comunque secondo la procedura definita dal regolamento edilizio o dall'Ente.

2.03 Verificare che il parere espresso dal tecnico istruttore risulti chiaro ed esauriente, e che sia da esso sottoscritto dichiarando esplicitamente la completezza della documentazione presentata e la piena conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Nel caso in cui vengano sottoposti all'esame della commissione progetti privi del parere istruttorio debitamente stato firmato, l'Architetto delegato deve astenersi dall'esaminare il progetto, verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'astensione.

Qualora il parere espresso dal tecnico contrasti con le convinzioni e le conoscenze dell'Architetto delegato, esso è tenuto a chiedere chiarimenti in merito ed eventualmente a contestarlo, richiedendone la verbalizzazione.

2.04 Controllare che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto, documentazione catastale, relazioni, documentazione fotografica, etc.) siano firmati da un tecnico progettista regolarmente iscritto al rispettivo Albo Professionale. La stessa regola vale anche nei confronti di progetti presentati da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

Prima di entrare nel merito, si dovrà verificare che i progetti presentati portino la firma di tecnici entro i limiti delle loro rispettive competenze professionali definite per legge

2.05 Controllare che il progetto da esaminare, sia provvisto dei pareri degli organi esterni, quando questi siano richiesti come preliminari per l'esame in Commissione

2.05 Astenersi dal parere su progetti che risultino largamente incompleti o rappresentati in modo approssimativo, non documentati, o basati su rilievi e rappresentazioni dello stato di fatto inattendibili, e pertanto di difficile esame per la Commissione (anche se l'istruttoria d'ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni dell'astensione devono essere verbalizzate con chiarezza.

2.06 Controllare per ciascuna commissione. la regolarità della compilazione del verbale in ogni suo punto. Il parere verbalizzato dovrà essere chiaro e inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria). In caso di pareri non espressi all'unanimità i voti favorevoli, contrari e astenuti. dovranno essere verbalizzati nominativamente.

2.07 Criteri per la stesura dei pareri. Considerato che l'attestazione della conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti compete al tecnico istruttore comunale, all'Architetto delegato, insieme agli altri membri della Commissione compete la valutazione del progetto esaminato dal punto di vista soggettivo e discrezionale per quanto riguarda i caratteri estetico-formali, il decoro architettonico e l'ambientazione in genere .

Le motivazioni di un eventuale diniego dovranno contestare il mancato rispetto di norme positive di legge o regolamentari o evidenti violazione delle regole dell'arte dell'architetto.

Qualora invece il parere sia fondato su valutazioni per loro natura discrezionali (es. compatibilità e corretto rapporto con il contesto naturale o edificato, relazioni con l'immagine urbana, pregnanza e armonia del progetto) esso dovrà essere accuratamente argomentato, evitando ogni affermazione generica, rituale e non verificabile, oppure riconducibile esclusivamente a opinioni e preferenze personali.

In ogni caso l'architetto, sia nella discussione del progetto che nell'espressione del parere, dovrà evitare di "sostituirsi" al redattore del progetto esaminato con l'indicazione di specifiche soluzioni progettuali .

L'architetto delegato dovrà invitare gli altri componenti della commissione ad attenersi a tali criteri e a considerarli obbligatori e non derogabili

Il mancato rispetto dei criteri sopra esposti nella formulazione del parere può dar luogo alla sua contestazione e annullamento in sede di ricorso amministrativo e successivamente a richieste di danni a tutti coloro che l'hanno sottoscritto.

2.08 Verificare che la dizione "approvato a condizione" sia espressa nei soli casi in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le soluzioni progettuali: tali condizioni dovranno essere formulate in termini di prescrizioni. Prima del rilascio dell'atto autorizzativo dovranno comunque essere presentati all'Ufficio Comunale nuovi grafici progettuali corretti che, a giudizio dell'Ufficio stesso, dimostrino con chiarezza che il progettista ha recepito le "prescrizioni" formulate dalla Commissione.

2.09 Pareri resi all'Amministrazione sull'interpretazione delle norme urbanistiche e regolamentari. Qualora, durante il lavoro ordinario della commissione (esame dei progetti) o in sede preventiva prima dell'approvazione di norme urbanistiche o regolamentari, venga richiesto all'architetto delegato un parere in merito, egli dovrà esprimersi secondo scienza e coscienza, richiedendo che tale parere venga adeguatamente verbalizzato.

L'architetto delegato deve chiedere inoltre che i pareri interpretativi di norme vigenti o la definizione di "prassi" o statuizioni relative a norme di incerta interpretazione, vengano raccolti a cura dell'Ufficio in appositi elenchi tematici e portati a conoscenza della generalità degli utenti.

Pareri interpretativi che risultino in contrasto con pareri precedentemente espressi, dovranno essere adeguatamente illustrati e giustificati.

2.10 Sulle relazioni geologiche. Quando vengono presentati piani urbanistici particolareggiati (Piani di lottizzazione, Piani di recupero, ecc.), come d'altronde prevedono le vigenti normative urbanistiche, deve essere richiesto lo studio geologico di fattibilità. La classe di fattibilità e di pericolosità delle varie zone di territorio in rapporto alle nuove edificazioni viene studiata al momento della redazione dello strumento urbanistico (P.R.G. o R.U) non può quindi essere pretesa, quale elaborato progettuale di corredo, la relazione geologica relativamente ai progetti di singoli fabbricati o comunque sia di interventi volti al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie: l'aspetto geologico-geotecnico verrà affrontato successivamente durante lo sviluppo del progetto esecutivo contestualmente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 1086/'71, dalla Legge n. 64/'74 e dal D.M. 11.3.1988.

2.11 Commissione Comunale per il Paesaggio. Ai sensi della L.R. 1/2005 la Commissione Comunale per il Paesaggio (già "integrata") deve esprimere il proprio parere distinto da quello della Commissione Edilizia Ordinaria. Affinché il parere della Commissione per il paesaggio sia valido, occorre, al di là del numero legale, la presenza di uno dei 2 membri aggregati, esperti in materia di bellezze naturali.

Pistoia,

per accettazione

dott. Arch.